

Tribunale Rovereto, 19/07/2010

MOTIVI DELLA DECISIONE

Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, nel merito la domanda è fondata e va, pertanto, accolta almeno nei termini di seguito precisati.

L'attore chiede l'adempimento del contratto di assicurazione concluso con la società convenuta il 29.01.2008 per la r.c. relativa alla vettura in sua proprietà Lancia Thesis 3.0 targata OMISSIS, che prevede quale garanzia accessoria, il caso di furto rapina e incendio, con riferimento al furto subito del navigatore satellitare nella notte tra il 13 ed 14.02.2008 in Toscolano Maderno (BS), per il quale ha subito un danno complessivo di euro 7.708,00, pari alla fattura pagata alla concessionaria Gruppo Bossoni S.p.A. di Brescia che ha eseguito le relative riparazioni.

La società convenuta non contesta l'an debeat e così la vigenza della copertura assicurativa per il danno riportato e neppure l'importo corrisposto per le necessarie riparazioni, ma eccepisce la clausola di franchigia, prevista in contratto nella misura del 15% nonché la clausola 50.2 in base alla quale in caso di sostituzioni di parti del veicolo l'indennizzo va commisurato detraendo il deprezzamento che avevano le parti sostituite al momento del sinistro per effetto della loro usura e vetustà. Poiché, come da perizia di parte svolta, l'autovettura in questione è stata immatricolata nel 2003 ed in base al rapporto tra valore al nuovo ed il valore dell'usato, alla stregua dei listini di Quattroruote, la vettura ha subito un deprezzamento del 74%, richiede che analogo deprezzamento sia considerato nella liquidazione dell'indennizzo.

Alla seconda eccezione sopra indicata l'attore replica eccependo la nullità della clausola in parola a norma dell'art. 33, comma 1 codice del consumo, perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto nonché a norma dell'art. 33, comma 2 lett. l), perché prevede l'estensione dell'adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere del contratto. L'attore infine allega la mancata approvazione specifica per iscritto a norma dell'art. 1341, comma 2 c.c.

Ritiene questo Tribunale che la clausola in parola sia una clausola pienamente valida ed efficace che deve, pertanto, essere tenuta in debita considerazione ai fini della determinazione dell'indennizzo dovuto.

Alla stregua della disciplina generale del codice civile deve escludersi con certezza possa essere considerata quale clausola vessatoria, perché lungi dal prevedere limitazioni di responsabilità si limita a determinare la misura dell'indennizzo dovuto, in relazione al principio indennitario

di cui all'art. 1908 c.c. Non necessita pertanto di alcuna specifica approvazione per iscritto ai sensi dell'art. 1341, comma 2 c.c., mentre il suo inserimento nelle condizioni generali di contratto (cfr. doc. 3 soc. convenuta) la rende conosciuta o conoscibile con l'uso dell'ordinaria diligenza per il consumatore e, pertanto, pienamente valida ed efficace ai sensi dell'art. 1341, comma 1 c.c.

Con riferimento alla disciplina del codice del consumo deve escludersi ancora la sua natura di clausola vessatoria, non potendosi condividere che essa comporti un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, a norma dell'art. 33, comma 1, poiché, come si è visto, si limita a parametrare l'indennizzo dovuto all'effettivo valore della cosa sottratta o danneggiata al momento del sinistro in piena aderenza al principio indennitario. Si aggiunga che l'effettivo squilibrio tra prestazioni non può essere affermato raffrontando il danno subito e l'indennizzo previsto ma quest'ultimo dato col premio pagato, perché altrimenti tutte le clausole che limitano gli indennizzi assicurativi, ivi comprese le clausole di franchigia dovrebbero, del tutto irragionevolmente, essere ritenute di per sé ed in ogni caso vessatorie, senza considerare che una parziale copertura assicurativa può essere adeguatamente compensata da un minor premio corrisposto.

Neppure può argomentarsi la vessatorietà della clausola ai sensi dell'art. 33, comma 2 lett. l) cod. cons., poiché si tratta di una clausola sin dall'inizio inserita nel regolamento contrattuale, sotto forma di condizione generale e non di una estensione di condizioni aggiuntive particolari. Pertanto il consumatore ha avuto senz'altro la possibilità di conoscerla, essendo sufficiente che provvedesse a leggere le condizioni generali prima della stipulazione del contratto.

Chiarito che si tratta di una clausola pienamente valida ed efficace, non può peraltro condividersi la concreta applicazione che la società convenuta pretende di farne al caso di specie e ciò sia alla luce del suo tenore letterale che della ratio che la ispira, ossia conformare l'indennizzo dovuto all'effettivo danno subito, con decurtazione del vantaggio conseguito dall'aver provveduto a sostituire parti usate col nuovo.

Sul piano letterale la clausola prevede, anzitutto, il caso di perdita totale (cfr. clausola 50.1) prevedendo che in tal caso l'ammontare del danno è determinato dal valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. Al riguardo il successivo punto 50.5 prevede che per le autovetture il valore attribuibile al veicolo assicurato viene determinato sulla base delle quotazioni riportate della rivista Quattroruote. La clausola in contestazione prevede poi, al punto 50.2, il caso che viene in considerazione nella presente controversia, di danno parziale, stabilendo che in tal caso l'ammontare del danno è determinato dal costo della riparazione ma qualora la riparazione comporti sostituzione di parti di veicolo danneggiate o sottratte, dal costo della riparazione va dedotto, il deprezzamento che avevano dette parti al momento del sinistro per effetto della loro usura e vetustà.

Dalla semplice rassegna letterale della clausola emerge con chiarezza l'errore in cui l'assicuratore è incorso la società convenuta ed il proprio perito di parte nell'applicazione della stessa, consistente nella illegittima pretesa di determinare l'ammontare del danno per il caso di danno parziale, nella specie consistito nella sostituzione del navigatore satellitare, coi criteri stabiliti in contratto per il caso di danno totale. In altre parole non si può condividere l'applicazione del deprezzamento della vettura, sulla base dei listini di Quattroruote, pari al 74%, alla parte sostituita e ciò, perché, in tutta evidenza il navigatore satellitare ha una usura ed un deprezzamento non paragonabile a quello della vettura nel suo complesso. Il perito pertanto, anziché limitarsi ad eseguire l'operazione matematica sopra indicata, avrebbe dovuto stimare il valore del deprezzamento della singola parte sostituita, detraendolo dal costo complessivo della riparazione.

Questa è l'unica interpretazione coerente con la lettera e lo spirito della clausola invocata.

In relazione alla modestia degli importi in contestazione ritiene questo Tribunale di poter eseguire la valutazione sopra indicata in via equitativa, pur in assenza di una valutazione peritale in merito e stabilire, anche in considerazione del tempo trascorso dall'immatricolazione della vettura (2003) e del fatto che il costo della mano d'opera (pari peraltro a soli euro 75,00 in base alla fattura versata in atti sub doc. 4 attore) non deve essere sottoposto ad alcuna detrazione, un deprezzamento complessivo del 30% sull'importo complessivo di cui alla fattura.

Alla stregua dei criteri sopra individuati dal danno complessivo di euro 7.708,10 deriva un ammontare del danno ai sensi della clausola contrattuale 50.2 di euro 5.395,60 (=7.708,10 meno il 30%, pari ad euro 2.312,43). A questa somma va detratto il 15% di franchigia prevista pacificamente in polizza (cfr. comunque doc. 1 attore).

L'indennizzo complessivamente dovuto è, pertanto, pari ad euro 4.586,26.

La società convenuta va quindi pagata a pagare la somma sopra indicata in favore dell'attore ed in adempimento del contratto di assicurazione tra le parti stipulato. Oltre al capitale spettano anche gli interessi nella misura del tasso legale dal dovuto, che può essere individuato al 10.04.2008, data della fattura pagata dall'attore, al saldo effettivo.

L'accoglimento solo parziale della domanda azionata per una somma eccessiva rispetto a quanto dovuto in termini di contratto ed il fatto che l'attore ha immotivatamente invocato la nullità della clausola contrattuale giustifica una compensazione parziale, nei limiti del 30%, delle spese processuali, con la conseguenza che la società convenuta va condannata alla rifusione del restante 70%, liquidato come da dispositivo, in favore dell'attore.

P.Q.M.

Il Giudice del Tribunale di Rovereto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da F.S. contro ITAS Mutua, in persona del legale rappresentante E.B., così provvede:

In parziale accoglimento della domanda condanna ITAS Mutua a pagare in favore di F.S. la somma di euro 4.586,26 oltre agli interessi nella misura del tasso legale dal 10.40.2008 al saldo effettivo;

Compensa tra le parti le spese processuali nei limiti del 30% e condanna ITAS Mutua a rifondere in favore di F.S. la restante parte del 70% delle spese processuali, parte che liquida nella complessiva somma di euro 3.150,00 di cui euro 1.040,00 per diritti, euro 1.600,00 per onorari, euro 330,00 per spese generali ed euro 180,00 per spese vive, oltre iva e cnpa come per legge.

Rovereto, 13 aprile 2010.

IL GIUDICE

Campi meta

Massima : *Non Ã" vessatoria la clausola inserita nel contratto di assicurazione in base alla quale in caso di sostituzioni di parti del veicolo l'indennizzo va commisurato detraendo il deprezzamento che avevano le parti sostituite al momento del sinistro per effetto della loro usura e vetustÃ , poichÃ© non prevede limitazioni di responsabilitÃ ma si limita a determinare la misura dell'indennizzo dovuto all'effettivo valore della cosa sottratta o danneggiata al momento del sinistro, in piena aderenza al principio indennitario di cui all'art. 1908 c.c. Tuttavia, la corretta applicazione di detta clausola prevede che si debba stimare il valore del deprezzamento della singola parte sostituita (nel caso di specie il navigatore satellitare) detraendolo dal costo complessivo della riparazione e non applicando, a detta singola parte, il valore del deprezzamento della vettura (in base ai listini di Quattroruote), essendo di tutta evidenza sia la diversitÃ dell'usura, sia un deprezzamento non paragonabile a quello della vettura nel suo complesso.*

Supporto Alla Lettura :

CLAUSOLA VESSATORIA

Con l'espressione *clausola vessatoria* si fa riferimento a clausole inserite all'interno di un regolamento contrattuale, che per il loro contenuto comportano uno squilibrio di diritti e obblighi a danno di una parte e a favore di un'altra. Disciplinata dagli artt. 1341 e 1342 c.c., e, nel Codice del Consumo, dagli artt. 33 e ss. D. Lgs. 205/2006, la loro applicazione varia a seconda della natura dei contraenti:

- si applica la normativa codicistica nel caso di contratti conclusi tra professionisti o imprenditori (*business to business*) o tra consumatori (*consumer to consumer*);
- si applica la disciplina consumeristica quando uno dei due contraenti sia un consumatore e l'altro un professionista o imprenditore (*business to consumer*).